

COMMISSIONI CONSULTIVE ISTITUITE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TARANTO

REGOLAMENTO

Premessa

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni Consultive istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Le Commissioni rivestano un ruolo primario a cui tutti gli iscritti sono chiamati a collaborare con fattivo apporto di idee, conoscenza, competenza e disponibilità di tempo.

Art. 1 – Istituzione, insediamento, scopo e durata delle Commissioni

Le Commissioni Consultive sono istituite dal Consiglio dell'Ordine per coadiuvare, nella materia di specifica operatività, l'attività del Consiglio stesso allo scopo di fornire un adeguato supporto tecnico, scientifico, consultivo ed informativo agli iscritti.

Il Consiglio dell'Ordine, di propria iniziativa o in qualunque modo sollecitato, ne definisce il numero e la materia di competenza.

Il Consiglio dell'Ordine nomina e revoca un gruppo di coordinamento, da scegliere tra i consiglieri, con funzioni di trait d'union tra le varie Commissioni e tra queste ed il Consiglio stesso.

Il Consiglio dell'Ordine nomina il Presidente e i componenti la Commissione.

Le nomine vengono comunicate agli interessati dal Presidente dell'Ordine.

Le Commissioni hanno durata biennale. Alla scadenza, il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di confermarle o rinnovarle. Tutte le Commissioni comunque decadono con la scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine che le ha istituite.

Art. 2 - Composizione delle Commissioni

Tutti gli iscritti all'Albo e all'Elenco speciale possono essere nominati componenti delle Commissioni e possono partecipare a più Commissioni.

Le Commissioni sono costituite da un massimo di dieci componenti, di cui uno con incarico di Presidente e uno di Segretario. La Commissione, coordinata da un Consigliere delegato, che riporterà alla stessa le indicazioni e gli obiettivi del Consiglio dell'Ordine, è presieduta nei lavori dal Presidente.

Al Presidente spetta:

- la gestione organizzativa;
- l'attuazione del programma di lavoro;
- la responsabilità dell'attività della Commissione di studio;
- la redazione della relazione annuale dell'attività della Commissione;

Il Presidente, inoltre, deve farsi carico della raccolta delle indicazioni provenienti dai componenti la Commissione per un eventuale ampliamento e modifica degli argomenti oggetto di studio, da riportare all'attenzione del delegato del Consiglio dell'Ordine.

Il Segretario viene nominato dai componenti la Commissione e scelto tra gli stessi.

Il Segretario dovrà:

- redigere e sottoscrivere il verbale delle riunioni, firmato dal presidente e depositato presso la segreteria dell'Ordine;
- raccogliere le firma dei presenti sui fogli di presenza.

I candidati alla nomina di membri delle commissioni, sono individuati a richiesta dell'iscritto, su impulso del Consiglio dell'Ordine, che comunicherà le Commissioni che intende istituire. I membri delle Commissioni saranno scelti sulla base di criteri di competenza, di professionalità, di spirito di servizio e dirittura morale.

L'accettazione della nomina deve essere formalmente espressa in occasione della seduta d'insediamento delle Commissioni con la sottoscrizione del verbale; tutti i componenti, con l'accettazione del mandato, si impegnano deontologicamente a partecipare con assiduità alle riunioni delle Commissioni per assicurare quella continuità operativa che è presupposto necessario al raggiungimento del loro scopo.

L'assenza ingiustificata e consecutiva dei membri effettivi per oltre tre riunioni comporta **la decadenza** del mandato e la sostituzione, con le stesse modalità della nomina d'insediamento, del componente esonerato.

Le riunioni ed i lavori delle Commissioni possono essere aperte alla partecipazione attiva di tutti gli iscritti, dei praticanti, di consulenti, esperti comunque invitati secondo le modalità che ogni singola Commissione indicherà.

Art. 3 - Convocazioni

Le Commissioni sono convocate su iniziativa del Presidente presso la sede dell'Ordine in orario di ufficio di quest'ultimo; la Commissione può riunirsi anche in altra sede.

L'ordine del giorno è riportato sulla convocazione. Eventuali argomentazioni formulate dai Membri effettivi possono essere poste all'ordine del giorno purché pervengano con richiesta scritta prima dell'invio della convocazione.

La convocazione potrà eventualmente essere comunicata ai componenti tramite telefax o e-mail.

Art. 4 - Compiti delle Commissioni

Sono compiti delle Commissioni:

- a) valutare gli aspetti tecnici, giuridici, amministrativi, istituzionali, normativi nella materia di specifica competenza;
- b) proporre incontri tra gli iscritti al fine di trattare argomenti specifici ed incentivare la reciproca collaborazione nello spirito della tutela professionale del dottore commercialista ed esperto contabile;
- c) coadiuvare il Consiglio in tutta la parte attinente la formazione e l'organizzazione degli eventi formativi.
- d) proporre iniziative, anche in concertazione con altre categorie professionali, volte a sensibilizzare gli iscritti o/e i soggetti esterni con i quali normalmente la categoria ha costantemente rapporti in relazione ad argomenti specifici (Istituti bancari, Enti, Amministrazione finanziaria, Tribunale etc) ;
- e) individuare le problematiche da sottoporre a pareri tecnici, legali e/o amministrativi;
- f) predisporre le risposte ai quesiti formulati per iscritto dagli iscritti all'Albo;
- g) produrre osservazioni ai vari strumenti operativi di pianificazione attuati dalle Pubbliche Amministrazioni e/o da Enti diversi;
- h) segnalare i componenti disponibili a partecipare ad eventi e/o manifestazioni riconducibili alle tematiche trattate dalla Commissione;
- m) ogni iniziativa ritenuta utile all'attività professionale degli iscritti.

Art. 5 – Definizione dei programmi

Nella prima riunione la Commissione deve individuare e definire:

-gli obiettivi del proprio lavoro, sulla base delle direttive e nel quadro delle linee programmatiche fissate dal Consiglio Ordine e concordate con il delegato del Consiglio stesso;

-un programma di massima dei propri lavori con individuazione delle tempistiche e dell'elaborato che verrà prodotto.

Da tale riunione dovrà emergere un breve elaborato da presentare al Consiglio Ordine per meglio individuare il progetto. Ogni eventuale modifica degli obiettivi dovrà essere riportata sull'elaborato.

Art. 6 - Modalità operative delle Commissioni

Le iniziative e i documenti che le Commissioni intendono sottoporre al Consiglio, devono essere preventivamente approvati formalmente dalle stesse attraverso una votazione interna, espressa a maggioranza dei componenti presenti.

I documenti delle Commissioni, così validati, dovranno quindi essere sottoscritti dal Presidente e costituiranno, di norma, riferimento per tutte le attività del Consiglio pertinenti agli argomenti in materia.

Art. 7 - Modifiche al regolamento

Eventuali proposte di modifica od integrazione del presente regolamento, accompagnate dal parere motivato delle Commissioni proponenti, potranno essere sottoposte al Consiglio che deciderà in merito.

In presenza di specifiche esigenze delle singole Commissioni, potranno essere predisposti ed adottati all'interno delle stesse, ulteriori disposizioni regolamentari ad hoc purché non in contrasto con il presente regolamento e comunque sottoposte a ratifica del Consiglio.

Art. 8 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali

I componenti delle Commissioni, con la sottoscrizione del presente Regolamento, autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.